

# STUDIA ET DOCUMENTA

AD IURA ORIENTIS ANTIQUI PERTINENTIA

EDIDERUNT

M. DAVID      P. KOSCHAKER      J. MILES Eq.  
Leidensis      Berolinensis      Oxoniensis  
V. SCHEIL      F. THUREAU-DANGIN  
Parisiensis      Parisiensis

VOLUMEN II

SYMBOLAE AD IURA ORIENTIS ANTIQUI PERTINENTES  
PAULO KOSCHAKER DEDICATAE

QUAS ADIUVANTE TH. FOLKERS

EDIDERUNT J. FRIEDRICH      J. G. LAUTNER      J. MILES Eq.



LEIDEN  
E. J. BRILL  
1939

SYMBOLAE AD IURA ORIENTIS

ANTIQUI PERTINENTES

PAULO KOSCHAKER

DEDICATAE

QUAS ADIUVANTE

TH. FOLKERS

EDIDERUNT

J. FRIEDRICH      J. G. LAUTNER      J. MILES Eq.



LEIDEN  
E. J. BRILL  
1939

LIBRARY OF THE  
ORIENTAL INSTITUTE  
LEIDEN

OKTUBER 1911  
KONVOKATIONS LISTE

## CONTINET HOC VOLUMEN

	Pagina
FRIEDRICH, J., Zu einigen umstrittenen Paragraphen der hethitischen Gesetze. . . . .	1
FURLANI, G., La corresponsabilità familiare presso gli Hittiti. . . . .	11
GÜTERBOCK, H. G., Das Siegeln bei den Hethitern . . . . .	26
KOROŠEC, V., Das Eigentum an Haustieren nach dem hethitischen Gesetzbuch . . . . .	37
KRAUS, F. R., Die sumerische Entsprechung der Phrase <i>Ana ittišu</i> . . . . .	50
POHL, A., Zu einer Klausel altsumerischer Rechtsurkunden . . . . .	61
DRIVER, G. R., and Sir JOHN MILES, Code of Hammurabi, §§ 117—119 . . . . .	65
LAUTNER, J. G., Rechtsverhältnisse an Grenzmauern . . . . .	76
UNGAD, A., Die Formulare für die altbabylonische Personenmiete. . . . .	96
GADD, C. J., Text of the „Babylonian Seisachtheia”. . . . .	102
SCHEIL, V., Fraternité et solidarité à Suse, au temps de Sirukduh . . . . .	106
HROZNÝ, B., Ueber eine unveröffentlichte Urkunde vom Kültepe (ca. 2000 v. Chr.). . . . .	108
DOSSIN, G., Un cas d'ordalie par le dieu fleuve d'après une lettre de Mari . . . . .	112
THUREAU-DANGIN, F., Sur des Étiquettes de Paniers à tablettes provenant de Mari . . . . .	119
DAVID, M., Zur Verfügung eines Nichtberechtigten nach den mittelassyrischen „Gesetzesfragmenten”. . . . .	121
SPEISER, E. A., Gleanings from the Billa texts. . . . .	141
BÖHL, F. M. TH., Die Tochter des Königs Nabonid. . . . .	151
SAN NICOLÒ, M., Ein Urteil des königlichen Gerichtes in Babylon aus der Zeit des Nabonid. . . . .	179
WEISSBACH, F. H., Die elamische Uebersetzung der <i>Datwa</i> -Inscription . . . . .	189
VON SODEN, W., Nominalformen und juristische Begriffsbildung im akkadischen: die Nominalform „ <i>Qutulla</i> ” . . . . .	199
BOYER, G., <i>Šupur X kima kunnukkišu</i> . . . . .	208
LANDSBERGER, B., Die babylonischen termini für Gesetz und Recht . . . . .	219
VAN PROOSDIJ, B. A., Zum sogenannten orientalischen Despotismus . . . . .	235
Liste der Werke Paul Koschakers zur orientalischen Rechtsgeschichte. . . . .	243

sserdem", so kommt man auch in §§ 110 und 128 gut zurecht. Der Sinn ist dann „wieviel er stiehlt, zu dem (-šī) hinzu (anda) noch (-ja) soviel gibt er" <sup>35</sup>, d. h. der Dieb muss erstens das Gestohlene ersetzen und zweitens noch einmal das Quantum des Gestohlenen als Strafe geben <sup>36</sup>).

Für *anda* lässt sich eine Bedeutung „hinzu" wohl auch ganz gut reconstituieren. Aus dem „darin" entwickelt sich leicht ein „daran" (vgl. *anda hamenk-* „an binden" KBo V 2 III 21.22. KUB IV 47 I 20; *anda damaš-* „an drücken" KBo IV 2 I 42.57. KUB XXIV 14 I 16) und weiter ein „dazu" (*anda nai-* medial „sich jemanden zuwenden" KBo IV 6 I 16. II 21f. HT I II 31 I 40f. IV 28ff. KUB VII 8 II 5.60 II 30. X 72 II 18. XV 32 I 55. 34 I 50. II 39 usw.; *anda mema-* „(zur magischen Handlung Zauberworte) dazu sprechen" KBo IV 1 I 7. 27. KUB VII 5 II 23f. XVII 18 II 14ff. XXIV 3 IV 7). Und wie sich die Bedeutung des „Hinzufügens" leicht aus einer anderen entwickeln kann, dafür vergleiche man die von Forrer, Forsch. II S. 23 mitgeteilte Stelle aus Bo. 2541 II 7f. *e-da-[ni-ma-] kán ANA TUP.Pf me-mi-[ja-an] am-mu[-uk] an - da uUL ku-in-ki te-eh-h[u-u]n ar-ha-ja-kán uUL [ku-in-ki] da-ah-h[u-u]n* „zu dieser Tafel aber habe ich kein Wort eingefügt (= hinzugefügt) und keins weggenommen". Ich glaube also, dass auch ein *anda pai-* „hinzu geben, obendrein geben" unbedenklich ist.

Zu der Verbindung *anda-ja-šī* ist zunächst zu sagen, dass die Stellung der zwei enklitischen Bestandteile *-ja* und *-šī* wohl frei ist; vgl. *anda-še-ja* in § 110 neben klarem *anda-ja-šī* in § 70 (KBo VI 3 III 61) und § 128 (KUB XXIX 28, 10 und Bo. „2111" II 9). Die drei letztgenannten Belege zeigen auch, dass die Lautgruppe *-aja-* unverändert bleiben kann; daneben kann sie zu *-a-* zusammengezogen werden (*an-da-aš-še* § 70 (KBo VI 2 III 57) und wohl auch § 128, wo *an-da-aš-še-aš-še* KBo VI 10 II 21 mit Hrozný, Code Hitt. S.115<sup>9</sup> Dittographie für *an-da-aš-še* sein dürfte). Vereinzelt ist die Entwicklung von *-aja-* zu *-ae-* in § 149 (*an-da-e-še* KBo VI 10 III 30). Das Pronomen *-šī* ist mehrdeutig und kann sowohl Dativ des Personalpronomens (*-šī* = „ihm") wie des Possessivpronomens (wie in *katti-mi* „bei mir", *katti-šī* „bei ihm") sein.

35) Bezw. in § 110 bei der Lesung *an-da-na-pa* (oben Anm. 30) „wieviel er stiehlt, soviel gibt er dazu".

36) So richtig ausser Hrozný (Anm. 33) und Walther (Anm. 34) übrigens auch Furlani (§§ 110 und 128: „quanto ruba, (allora) oltre a ciò tanto dà"; § 70: „oltre a questo"; § 149: „oltre a ciò") und zu § 70 auch Zimmern-Friedrich S. 17 (§ 71: „ausserdem") und Witzel („obendrein").

## LA CORRESPONSABILITÀ FAMILIARE PRESSO GLI HITTITI

PAR

G. FURLANI

Firenze

Che presso molte nazioni dell'Asia occidentale antica per un delitto commesso da ignoti nel territorio di una città rispondono non soltanto il trasgressore stesso o i trasgressori stessi, ma anche gli abitanti della città, quantunque non abbiano preso affatto parte all'atto delittuoso, è un fatto ben noto. In generale constatiamo che nelle nazioni paleorientali la corresponsabilità penale è molto vasta e si estende non soltanto alla famiglia del trasgressore, ma anche alla sua città e, quando si tratti di un re, persino a tutto il suo paese e a tutta la sua nazione <sup>1</sup>). Finora non è stato investigato colla necessaria ampiezza e in stretto rapporto colla religione un caso particolare della responsabilità collettiva presso gli Hittiti, vale a dire quello della corresponsabilità familiare <sup>2</sup>). Se cioè il capo di famiglia commette un grave delitto, non risponde col proprio capo soltanto la sua persona, ma sono suscettibili della pena di morte o della distruzione anche tutti i membri della sua famiglia e persino tutte le cose che a questa appartengono.

Questo principio della responsabilità familiare si basa sopra due concetti: quello del complesso familiare, formante in tutto e per tutto una stretta unità di sangue, religiosa, economica e giuridica <sup>3</sup>), e quello della

1) Una grande ampiezza della corresponsabilità penale caratterizza quelle nazioni nelle quali l'individuo vale soltanto o in primo luogo quale membro di qualche complesso sociale o politico, di uno stato o di una gens o di una famiglia. È superfluo addurre esempi.

2) Ne parla molto succintamente E. Cuq, *Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites*, Paris 1929, 499. Egli adduce però anche qualche caso che non rientra veramente nel concetto della responsabilità familiare. Un accenno si trova presso il Götze, *Kulturgeschichte des Alten Orients*, München 1933, 109. Alcune buone pagine alla „garanzia collettiva nelle sanzioni" dei trattati hittiti ha dedicato il Korošec in *Hethitische Staatsverträge*, Leipzig, 1931, 102—106. Nelle pagine seguenti, tra l'altro, metto in rapporto la corresponsabilità familiare colla religione e dimostro gli strettissimi rapporti che presso gli Hittiti intercedevano tra la religione e il diritto.

3) Sul significato del complesso familiare si v. le pagine *Il concetto di corpo-famiglia nel pensiero religioso e sociale* di I. Zolli nel suo volume *Israele, studi storico-religiosi*, Udine 1935, 158—169.

materialità e fisicità della colpa e del peccato<sup>4</sup>), il quale, quando macchia il capo della famiglia, macchia eziandio tutto il complesso familiare, personale e fisico, sì che tutta la famiglia ne risulta irreparabilmente contaminata, cosicchè soltanto la sua totale distruzione ne può far sparire la polluzione. Da questo si vede che le radici del principio della responsabilità familiare affondano nel campo della religione. Infatti vedremo che la corresponsabilità familiare presso gli Hittiti vige non soltanto nel campo strettamente giuridico, ma anche nel campo prettamente religioso, per esempio nella dottrina del peccato e delle sue conseguenze. A questo proposito va però osservato che, secondo il sentimento degli Hittiti, ha carattere giuridico anche il rapporto di sudditanza tra l'uomo e il dio e che qualsiasi lesione di tale rapporto da parte del primo ha per conseguenza pene di vario carattere che l'Hittita equipara del tutto a quelle inflitte ai delinquenti dai tribunali civili, dai tribunali del re, o dai tribunali templari o sacri, i quali avevano il compito di punire i trasgressori delle leggi sacre, delle leggi canoniche come diremmo noi. Per l'Hittita dunque le leggi penali del diritto profano, quelle del diritto sacro o canonico e quelle divine, emanate dal dio ed eseguite nelle loro conseguenze penali dai démoni, giustizieri degli dèi, per incarico di questi ultimi, stavano sullo stesso piano: si trattava sempre di diritto penale, sempre dello stesso diritto, per il quale vivevano gli stessi principi. Ed infatti vedremo che anche il concetto della corresponsabilità familiare viveva tanto nella legislazione penale dell'impero di Hatti quanto in quella degli dèi. Tanto quando condannavano i tribunali di Hatti, quanto anche nel caso di processi penali davanti ai tribunali canonici e non meno quando la divinità stessa puniva qualche trasgressore per un peccato commesso, il principio della corresponsabilità familiare trovava la sua applicazione. È questo dunque un principio che va molto al di là dei confini di ciò che noi moderni intendiamo per diritto: esso investe anche la religione, anzi, secondo il nostro modo di vedere, è, in parte, di origine religiosa.

Nella rapida disamina che nelle pagine seguenti faremo dei passi che ne trattano disporremo i testi, sia in lingua hittita sia in lingua accàda, redatti però e pensati da Hittiti<sup>5</sup>), secondo il loro carattere più o meno giuridico, giuridico nel senso moderno di questo termine, poichè, secondo il sentimento degli Hittiti, come già detto, la pena che il dio infligge al fedele

4) Questa dottrina è stata svolta negli ultimi anni, segnatamente in relazione colla confessione dei peccati, da parte di R. Pettazzoni nei tre volumi di *La confessione dei peccati*, Bologna 1929, 1935 e 1936. Ne tratta spesso anche lo Zolli nel volume citato nella nota precedente.

5) Saranno in discussione alcune clausole di trattati, più precisamente clausole di carattere religioso, che rispecchiano il sentimento religioso degli Hittiti, in questo campo d'altronde, come in parecchi altri, identico o quasi identico a quello delle altre nazioni dell'Asia anteriore antica.

per un peccato ha lo stesso carattere giuridico che ha quella irrogata da un tribunale del re di Hatti e naturalmente anche quella che deve sostenere un sacerdote per esser venuto meno alle mansioni prescrittegli dal regolamento templario. Cominceremo quindi con i testi prettamente giuridici per passare gradatamente a quelli religiosi.

#### DIRITTO PENALE PROFANO

Art. 173 delle Leggi Hittite<sup>6</sup>): *Se qualcuno combatte la giustizia del re, la sua casa diviene un mucchio di morti. Se la giustizia di un dignitario qualcuno combatte, la sua testa si taglia. Se uno schiavo si ribella al suo padrone, nel (grande) vaso egli va.*

Questa disposizione penale è di diritto prettamente profano e non ha nulla a che fare colla religione. Si tratta nei due primi incisi della ribellione al giudizio del re, *DI-IN LUGAL*, oppure di qualche dignitario, come sarebbero i governatori o gli impiegati del re, oppure altri dignitari dell'amministrazione dell'impero, come emerge dal confronto col terzo inciso che riflette la ribellione dello schiavo al suo padrone. Tutti e tre gli incisi trattano dunque di ribellione, ancorchè non politica. Nel primo inciso il testo dice che 'qualcuno', *ku-iš-ki*, naturalmente un uomo libero—*ku-iš* acquista nei due primi incisi questo significato perchè è coordinato allo schiavo del terzo inciso — e di pieno diritto, *'hu-u-ul-la-as-si*<sup>7</sup>) il giudizio del re'. Il verbo in causa ha il significato di 'colpire, distruggere, annullare, combattere', e implica qualsiasi azione violenta — che è violenta si arguisce dalla gravità della pena — diretta a contrastare le decisioni dei tribunali regi. Secondo il concetto paleorientale si tratta di vera ribellione al re ossia di un 'peccato' contro il re, poichè, come è noto, peccato e ribellione sono, secondo il modo di pensare di quelle nazioni, termini dall'identica portata: il peccato è una ribellione agli ordini e alle leggi del dio oppure del re che lo rappresenta in terra<sup>8</sup>). La pena è dosata secondo la persona contro la quale è diretta la ribellione e secondo la persona che si ribella. La ribellione giudiziale, chiamiamola così, al re è crimine gravissimo che va punito colla morte del ribelle stesso e con quella di tutta la sua famiglia. Infatti per casa, *BITU*, come suona l'ideogramma accàdo adoperato dal nostro testo, è da intendere tutta la famiglia, secondo un significato ben noto nei testi giuridici mesopotamici, incluse naturalmente la casa in senso materiale e tutte le sue

6) Hrozný, *Code Hittite*, 132—133; Zimmern-Friedrich, *Hethitische Gesetze*, 27; Furlani, *Leggi*, 83; A. Walther in J. M. Powis Smith, *Origin and history of Hebrew law*, Chicago 1931, 269.

7) Zimmern-Friedrich danno a questo verbo il significato di 'vilipendere', e il Walther dice 'opporsi'. Lo Sturtevant, *Glossary*<sup>8</sup>, 51, annota i significati di *to smite, destroy, annul*.

8) Furlani, *La religione degli Hittiti*, Bologna 1936, 363.

pertinenze. Il testo dice che se si verifica il caso prospettato dalla protasi, BĪT-ZU bu-bu-ul-li ki-i-ša, 'la sua casa diventerà bubullī'. Non conosciamo ancora il significato esatto di bubullī (o pupullī). Chi lo traduce con *tas de mortis* e chi con *Trümmerhaufen*<sup>9)</sup>. Quaiche altro preferisce dire 'rovinato', come se fosse un aggettivo<sup>10)</sup>, o verte con 'rovina'<sup>11)</sup>. Comunque sia di ciò, credo che non si andrà errati se vi vedrà nella punizione inflitta la distruzione completa della famiglia dell'oppositore violento della giustizia regia. È quindi probabile che andassero distrutte in questo caso anche tutte le proprietà del ribelle oppure che esse fossero per lo meno confiscate dallo stato. Insomma, per il caso di ribellione giudiziale al re la pena era di morte e distruzione del ribelle stesso e di tutta la sua famiglia assieme a tutto ciò che possedeva. Se invece la ribellione è diretta contro un dignitario, un DUGUD, una persona rivestita bensì di autorità inferiore al re<sup>12)</sup>, ma pur sempre una persona importante, la pena è minore: il ribelle va punito nel capo, ma la sua famiglia è esente da pena. In questo caso dunque non trova applicazione il principio della corresponsabilità familiare. Potremo quindi concludere che tale principio vige soltanto o precipuamente nel caso di delitti molto gravi<sup>13)</sup>. Ancora minore è la pena se uno schiavo si ribella al suo padrone. Neppure per questo caso vige il nostro principio<sup>14)</sup>.

Dall'Apologia di Hattušiliš III di Hatti. Di un caso affine tratta un passo dell'Apologia di Hattušiliš di Hatti.

Un certo Arma-U-aš sembra aver calunniato Hattušiliš presso il re o aver messo in atto contro di lui scongiuri e magie che dovevano perderlo<sup>15)</sup>, commesso dunque un crimine gravissimo contro la persona di un principe reale, contro il fratello del re stesso. È molto verosimile che anche questo crimine di Arma-U-aš rientrasse nel concetto di ribellione o di lesamaestà, come preferiremmo dire noi. Si fece il processo ad Arma-U-aš, ed egli fu

9) Il primo termine è quello del Hrozný, il secondo è proposto da Zimmern-Friedrich.

10) Così lo Sturtevant, *Glossary*<sup>2</sup>, 126.

11) Walther, 269: *ruin*.

12) L'ideogramma sumero DUGUD corrisponde all'accade kabtum, 'pesante, autorevole', e perciò il sumero en dugud è tradotto in accadò con bēlu kabtu, Delitzsch, *Glossar*, 149. Sui DUGUD hittiti si v. Götze, *Kleinasiens*, 80 e 108.

13) Vedremo più giù che questa mia affermazione va presa cum grano salis.

14) Però si v. più giù il caso dello schiavo contemplato dal testo *I doveri degli addetti ai templi*. La corresponsabilità familiare vige anche nel caso di punizioni corporali. Vi è una contraddizione tra quanto stabilisce il terzo inciso dell'art. 173 e II, 28—33. Nell'articolo addotto è punito soltanto lo schiavo, nel testo summenzionato invece è punita anche la sua famiglia, pur trattandosi sempre di trasgressioni non punite colla morte. Ma su questo e su altri problemi ritornerò in un altro mio lavoro. Il numero esiguo di pagine a mia disposizione non mi permette di trattare la questione colla necessaria ampiezza.

15) Götze, *Neue Bruchstücke zum Grossen Text des Hattušiliš und den Paralleltexten*, Leipzig 1930, III, 20—21, pp. 16—17.

trovato colpevole. Allora il re fa consegnare per la punizione a Hattušiliš tanto il colpevole stesso quanto sua moglie, QA-DU DAM-ŠU, i suoi figli, DUMU-PI-ŠU, e la sua casa, É-ŠU. Emerge dal contesto che Hattušiliš avrebbe potuto far uccidere tutta la famiglia del suo avversario e confiscare a proprio vantaggio tutto il suo patrimonio, 'tutta la sua casa', come dice il testo. Hattušiliš fu però generoso<sup>16)</sup>. Egli si limitò a mandare Arma-U-aš e la sua famiglia in esilio nell'isola di Alašia ossia Cipro e a confiscare soltanto la metà del suo patrimonio.

Anche in questo caso la pena colpisce di morte, o avrebbe potuto colpire, tanto il colpevole quanto tutta la sua famiglia e il suo patrimonio. Compare qui la formula che suole designare la corresponsabilità familiare nei testi hittiti: vi si dice che la pena colpisce il colpevole assieme a sua moglie, i suoi figli, la sua casa. Vedremo ancora nel corso del nostro lavoro che tale formula in alcuni casi è molto più lunga e complicata, ma che essa può esser ridotta ai suoi tratti fondamentali e costitutivi nel modo or ora menzionato. L'indicazione del colpevole principale suole esser seguita, mediante la preposizione accada QA-DU, dalla indicazione, spesso molto specificata, dei membri della famiglia e delle cose che formano il patrimonio familiare.

Da un trattato di Muršiliš II con Kupanta-KAL/LAMA. Un accenno molto esplicito alla punizione che dovrebbe subire quest'ultimo per il tradimento e la ribellione messi in atto da suo padre Mašhuluwaš si trova in questo trattato.

In VII—VIII, C, 12—28<sup>17)</sup> Muršiliš dichiara che secondo la legge di Hatti è punito anche il figlio per la ribellione del padre e gli si confisca la casa del padre, cioè tutto il suo patrimonio, e il paese da lui governato. Il re gli fa osservare che egli però, Muršiliš, non ha punito il figlio del ribelle, anzi gli ha restituito la casa e il paese di suo padre.

Anche questo passo attesta chiaramente che in Hatti la punizione della ribellione del padre colpiva eziandio i figli e il patrimonio familiare<sup>18)</sup>.

16) Sulla generosità di questo atto di Hattušiliš e su quella di altri simili di re hittiti ci sarebbe parecchio da ridire. I re hittiti sogliono strombazzare ai quattro venti la loro generosità, spesso in modo stomachevole. Sovente indoviniamo i motivi tutt'altro che altruistici della loro generosità. Il Korošec, *Staatsverträge*, 104, adduce anche questo caso per dimostrare che in pratica presso gli Hittiti si escludeva 'sistematicamente' il principio della corresponsabilità. A me sembra che per affermare un tanto bisognerebbe conoscere un numero molto, ma molto maggiore di casi di 'clemenza', diciamo così. Che Hattušiliš sia stato clemente con Arma-U-aš per motivi di carattere politico è estremamente probabile. In ogni caso è chiaro che il principio della corresponsabilità familiare per crimini di lesa-maestà o ribellione era al suo tempo ancora osservato, se il re fa espressa menzione del contrario.

17) Friedrich, *Staatsverträge*, I, 114.

18) Korošec, *Staatsverträge*, 104. Anche qui il re di Hatti non si attiene al nostro principio per ragioni politiche, di stato. Egli crede di poter risolvere il problema politico con Kupanta-KAL meglio se usa clemenza, una clemenza che nel caso presente doveva portare frutti più abbondanti della severità. Non credo però che egli sia stato clemente per pura vanità, come assume il Korošec, se lo ho ben capito.

*Dai Doveri dei servitori del re.* Ancora nel diritto profano rientrano alcune disposizioni penali di un testo hittita che tratta delle precauzioni che i camerieri e i servitori del re devono prendere per non contaminare con impurità la persona del sovrano<sup>19</sup>).

Se si scopre che i cuccinieri di Palazzo Reale sono contaminati si darà a lui (al colpevole) assieme a sua moglie, QA-DU DAM-ŠU-ŠI, e ai suoi figli DUMUPL-ŠU, cattiva morte, HUL-lu hi-in-hán<sup>20</sup>).

La pena di morte colpisce dunque assieme al colpevole anche i membri della sua famiglia. Non si fa cenno in questo caso della proprietà e dei beni della famiglia.

Se i calzolari del re non prendono per i calzari regali la pelle prescritta «a lui assieme al suo seme si darà cattiva morte». Per suo seme, NUMUN-ŠU, è da intendere tutta la sua discendenza<sup>21</sup>). Sarà stata punita però di morte probabilmente anche la moglie, come nel primo caso.

Se coloro che fabbricano il cocchio del re non prendono la pelle prescritta dal regolamento, per questo caso essi sono condannati a morte assieme alle loro mogli e ai loro figli<sup>22</sup>).

Non sembra però che il re abbia fatto punire per trasgressioni gravi di questa natura sempre assieme al colpevole stesso anche la sua famiglia.

Nello stesso testo si fa menzione del caso particolare di un certo Zuliyas, che per negligenza aveva lasciato nell'acqua destinata al sovrano un capello. Il re lo trova colpevole e lo fa uccidere. Non si aggiunge però che la stessa morte subì anche la sua famiglia. Potrebbe darsi che il testo non ne faccia menzione, perchè la corresponsabilità familiare era sottintesa presso gli Hittiti e non si tratta in questo caso di una disposizione legale, ma soltanto della narrazione di un fatto realmente accaduto<sup>23</sup>), fatta a scopo d'ammonimento.

#### DIRITTO PENALE SACRO

*Dal testo «I doveri degli addetti ai templi».* Con alcuni dei testi che sto ora per addurre ed illustrare<sup>24</sup>) entriamo nel campo del diritto sacro

19) È il testo pubblicato dal Friedrich, *Reinheitsvorschriften für den hethitischen König*, Altorientalische Studien Bruno Meissner, I. Leipzig 1928, 46—58.

20) II, 19, Friedrich, p. 46.

21) III, 8, Friedrich, p. 47.

22) III, 19—20, Friedrich, p. 47.

23) III, 21—35, Friedrich, pp. 47—48. Il Korošec, *Staatsverträge*, 104, assume senz'altro che sia stato giustiziato il solo Zuliyas, senza la sua famiglia.

24) *I doveri degli addetti ai templi*, nella traslitterazione e traduzione dello Sturtevant nella sua *Chrestomathy*, 148—167. Di questo testo ho trattato ampiamente nel mio articolo *Sul testo hittita «I doveri degli addetti ai templi»*, Studi e Materiali di Storia delle Religioni, XIII (1937), 82—130. Il Korošec, *Staatsverträge*, 105—106, ne adduce e traduce alcuni passi.

ovverossia di quel diritto che noi chiameremmo canonico, cioè ancor sempre dello stesso diritto umano, non applicato però a dei laici ma a dei sacerdoti, e regolante rapporti giuridici della vita templaria. Non si può negare però che qui entriamo già in un certo senso nella sfera religiosa nel senso rigoroso della parola, perchè le trasgressioni dei sacerdoti e degli altri funzionari dei templi sono nello stesso tempo anche peccati contro la divinità, presentano dunque quasi due lati, un lato laico e un lato religioso, pur rimanendo sempre strettamente giuridici anche nel senso moderno del termine.

Il primo passo però non tratta di diritto profano e non concerne sacerdoti o funzionari del tempio ma schiavi qualsiasi, anche quelli che non hanno nulla a che fare coi templi o colle divinità. L'autore anonimo del nostro testo adduce una lunga comparazione e, per illustrare al lettore il fatto che il dio punisce colui che lo offende assieme alla sua famiglia, cita il caso dello schiavo che si dimostra pigro e poco rispettoso verso il padrone. Se lo schiavo dà noia al suo padrone, «lo si uccide oppure gli si taglia il naso, gli occhi, gli orecchi, oppure il padrone afferra lui e sua moglie, i suoi figli, i suoi fratelli, šzš-šU, le sue sorelle, NIN-ŠU, i suoi affini, (LÚ)ka-i-na-aš, la sua famiglia, MĀš-ŠU, sia uno schiavo sia una schiava. Poi lo vilipendono par-ra-an-da e lo umiliano. E nel caso che muoia non muore solo, ma la sua famiglia è aggiunta a lui?»<sup>25</sup>).

Se uno schiavo qualsiasi commette dunque una grave trasgressione agli ordini del padrone non è soltanto lui stesso a rispondere colla sua persona, ma la punizione colpisce anche sua moglie, i suoi figli, i suoi fratelli e le sue sorelle, i suoi affini e tutti i suoi schiavi, siano maschi o siano femmine. Lo stesso vale per il caso di pena mortale. La corresponsabilità familiare vale dunque anche per gli schiavi, e non soltanto per i crimini puniti colla morte, ma anche per delitti di minor conto. Che cosa sia da intendere per famiglia il nostro testo spiega esaurientemente. Appartengono alla famiglia, come è naturale, anche i collaterali e gli affini e tutti gli schiavi<sup>26</sup>). Il nostro testo non accenna minimamente al patrimonio dello schiavo colpevole, forse per il fatto che gli schiavi non potevano avere un patrimonio nel senso esatto e giuridico del termine.

• Addotta la comparazione, l'autore del nostro testo ci dice ora ciò che voleva spiegare e quasi giustificare: il fatto cioè che il dio punisce di morte per gravi trasgressioni o peccati, come sarebbe qualsiasi atto di ostilità al dio e alle sue leggi, ZI-TUM DINGIR-LIM ku-iš TUKU-TUKU-ya-nu-ri, il suo fedele, e non soltanto lui stesso, ma anche sua moglie, i suoi figli, il suo seme,

25) I, 30—33, Sturtevant, p. 148.

26) Abbiamo già osservato che questo caso non rientra nel diritto sacro. Il Korošec, *Staatsverträge*, 105, non sembra essersi accorto di ciò, perchè lo mette tra i casi del *Sakralrecht* degli Hittiti.

NUMUN-ŠU, la sua famiglia, MÁŠ-ŠU, i suoi schiavi, le sue schiave, i suoi bovi, le sue pecore, il suo raccolto<sup>27)</sup>.

Questo avvertimento è diretto in prima linea ai sacerdoti e agli addetti ai templi hittiti, poichè per questi è stato scritto il nostro testo. Sono loro in primo luogo che devono guardarsi dall'agire in modo contrario all'animo delle divinità, ma devono guardarsi dal far ciò poi ancora tutti i fedeli. La specificazione dei componenti della famiglia qui è molto particolareggiata. Si nominano la moglie, i figli, i discendenti in genere, gli ascendenti e collaterali — questo sarà forse il significato di MÁŠ<sup>28)</sup> — poi tutti gli schiavi tanto maschi quanto femmine, tutto il bestiame, il grosso e il minuto, ed infine tutto il raccolto, cioè i prodotti dei campi appartenenti alla famiglia. Tutto questo complesso di persone, animali e cose, costituenti la famiglia nel senso più vasto del termine, subirà la stessa punizione che sarà inflitta al colpevole principale ed in realtà all'unico colpevole, che è il padre e capo della famiglia stessa. In questo caso la pena è di morte.

Nell'art. XIII dello stesso testo si tratta di atti di ingratitudine che i sacerdoti o scaccini del tempio potrebbero eseguire in rapporto al fuoco del fornello del santuario. Vi si stabilisce che la pena per questo peccato, *waštul*, sarà quella di morte e che sarà inflitta non soltanto al peccatore stesso ma anche ai suoi discendenti, QA-DU NUMUN-ŠU, 'assieme al suo seme'. La stessa pena subiranno ancora tutti coloro che al momento del peccato saranno stati presenti nel tempio, e non loro soltanto ma persino i loro discendenti, QA-DU NUMUN-ŠU<sup>29)</sup>.

Coloro che hanno l'obbligo giuridico di fare al tempio forniture di bestiame o di prodotti del suolo potrebbero esser indotti dal tornaconto personale a sostituire agli oggetti delle loro forniture oggetti di valore e prezzo inferiori oppure a portare certi prodotti prima alle loro mogli e ai loro figli e soltanto più tardi alla divinità. L'art. XVIII sancisce che per questa grave trasgressione la pena sarà di morte e che questa colpirà non soltanto il colpevole ma anche la moglie e i figli<sup>30)</sup>. Anche in questo caso dunque la punizione capitale colpisce pure la famiglia, tutta la famiglia, nell'estensione molto vasta stabilita dall'art. XIII, quantunque nell'art. XVIII l'autore del testo si limiti a menzionare soltanto i figli e la moglie. In quest'ultimo articolo il testo fa uso della frase QA-DU DAMPL-KU-NU DUMUP-

27) III, 34—37, Sturtevant, p. 148.

28) Per il significato dell'ideogramma sumero MÁŠ si v. Deimel, *Lexikon*, segno 76; Sturtevant, *Glossary*<sup>2</sup>, 99, e gli autori ivi citati. Mi sembra evidente che il testo vuol dare al concetto di famiglia l'accezione più vasta possibile e perciò dice anche *kaināš* e *banšatar* ossia MÁŠ, comprendente tutte le specie di discendenza, legittima e non legittima, puramente naturale.

29) XIII, 44—54, Sturtevant, p. 158—160.

30) XVIII, 53, Sturtevant, p. 164.

KU-NU *har-ak-te-ni*, 'assieme alle vostre mogli, ai vostri figli sarete distrutti'.

Le disposizioni degli artt. XIII e XVIII sono di carattere sacro, rientrano cioè nel diritto canonico, poichè si tratta di punire dei sacerdoti o degli scaccini addetti ai templi degli dèi. Lo stesso carattere ha eziandio quanto dice la r. 77 dell'art. XIX<sup>31)</sup>. Il mandriano o pastore del tempio invita il dio a punire lui stesso, sua moglie e i suoi figli nel caso avesse prevaricato, QA-DU DAMPL-*ni* DUMUPL-*ni*, 'assieme alle nostre mogli e ai nostri figli'.

#### DIRITTO PENALE RELIGIOSO

Colla pena di morte che gli dèi infliggono a coloro che hanno prestato a loro stessi, in loro presenza, un giuramento e poi invece non si sono attenuti al giuramento prestato e hanno agito in modo contrario entriamo nel campo del diritto puramente religioso<sup>32)</sup>. Sono gli dèi del giuramento stessi che puniranno il fedifrago e tutta la sua famiglia. La punizione avviene in questi casi da parte del dio e si svolge nella sfera puramente religiosa. È cioè il dio del giuramento che fa morire lo spergiuro senza che l'autorità terrena vi entri per nulla, sebbene anche questa senza dubbio punisca severamente, a titolo d'esempio, il soldato dell'esercito che venga meno al solenne giuramento prestato al momento della sua entrata nelle forze armate del re. I testi che stiamo ora per addurre non accennano minimamente alla pena comminata dall'autorità regia e parlano soltanto della punizione da parte delle divinità del giuramento, le quali infliggono le pene, come le divinità in genere le fanno pesare sopra tutti coloro che commettono dei peccati. Gli Hittiti, quando volevano conferire carattere molto severo e quasi inviolabile a qualche obbligo contrattuale, facevano contrarre tale obbligo da parte di una o dell'altra o di tutte e due delle parti contraenti anche di fronte alla divinità. Le parti prestavano cioè un giuramento in nesso con tale obbligo di fronte alla divinità, e con ciò erano fatti parti in causa anche gli dèi, i quali, se qualcuna delle parti non si atteneva al contratto e al giuramento, offesi gravemente per tale contegno, punivano colla morte il fedifrago<sup>33)</sup>. Tutto ciò non impediva però a molti di venir meno tanto agli obblighi contrattuali quanto al giuramento.

I testi dei quali tratteremo sono o clausole di contratti internazionali col giuramento delle parti contraenti o fanno parte del solenne giuramento prestato dai soldati hittiti. Da quanto abbiamo esposto ognuno può vedere che oramai ci moviamo nel campo della religione, la quale era concepita

31) Sturtevant, p. 166.

32) Sul giuramento presso gli Hittiti e sugli effetti dello spergiuro si v. Furlani, *Religione*, 286—291.

33) Sono d'avviso che i giuramenti dei contratti e trattati paleorientali vadano spiegati in questo modo. Ma questo è un punto sul quale ritornerò in un altro mio lavoro.

dagli Hittiti tutta regolata nei rapporti tra il dio e l'uomo da norme giuridiche del tutto identiche a quelle che regolano i rapporti tra gli uomini. Si tratta dunque sempre di diritto, ma di diritto religioso o divino, come si potrebbe chiamarlo per distinguerlo dal diritto profano o umano o terreno, il quale ultimo è poi l'unico che si conosca al giorno d'oggi, poichè anche sotto questa categoria rientra il diritto canonico delle varie Chiese, e nessuno vede più nei rapporti tra Dio e l'uomo rapporti di carattere giuridico.

*Dal giuramento dei soldati hittiti* <sup>34</sup>). Le sanzioni religiose degli dèi del giuramento, *linkiyāš DINGIRP*, che colpiranno colui che trasgredisce il giuramento di fedeltà prestato al re colpiranno eziandio la sua famiglia. Qualche passo descrive molto minutamente la corresponsabilità della famiglia. La pena di morte o di disgrazie è pronunciata in forma di una maledizione e sarà l'avveramento di un atto magico che per ogni singolo giuramento compiono i soldati giuranti. Essi stessi o altre persone distruggono vari oggetti in presenza del sacerdote, e così saranno parimente distrutti o colpiti duramente essi stessi e le loro famiglie, se non serberanno la fede giurata.

II, 17—18: «..... così pure periscano a quell'uomo il suo nome, *šum-šu*, i suoi discendenti, *NUMUN-HI-A-ŠU* <sup>35</sup>), la sua casa, *é-šu*, i suoi buoi, le sue pecore?».

II, 35—41: «..... i giuramenti distruggano il suo avvenire. E le sue mogli non partoriscono figli, figlie. Nella campagna però..... e nelle praterie non corrano....., i suoi buoi e le sue pecore non partoriscono vitelli, capretti? Qui la pena non è di morte ma soltanto di cessazione della felicità, fecondità e prosperità. Le stesse sanzioni colpiscono anche la famiglia e il bestiame.

III, 9—11: «..... e distruggano lui, l'uomo, assieme alle sue mogli.....?».

IV, 9—17: «Allora si spengano la sua vita, la forza giovanile, la prosperità per i giorni avvenire, assieme alle sue mogli e ai suoi figli parimente. E gli dèi del giuramento lo maledicano perniciosamente, e non gli cresca la prateria per il suo recinto del bestiame grosso, per il chiuso del bestiame minuto <sup>36</sup>), per il bestiame giovane; dal suo campo però non gli provenga..... nessun.....?».

*Da trattati di Suppiluliumaš, Muršiliš II e Muwatalliš con vari principi.* Anche nelle clausole di giuramento di questi trattati vige pienamente il principio della corresponsabilità familiare. Gli dèi del giuramento, offesi gravemente dall'infrazione del fedifrago, distruggeranno lui stesso e tutta

34) *Der hethitische Soldateneid*, ZA, XXXV (1924), 161—191. Si v. le pagine che agli atti magici descritti in questo testo ho dedicate in *Religione*, 188—192.

35) I segni HI.A, che dinotano il plurale, vanno cancellati: basta il suo seme?».

36) I termini di «recinto» e «chiuso» sono soltanto congetturati dal Friedrich.

la sua famiglia ed anche i suoi sudditi e il suo paese tutto, poichè, come è ben noto, secondo gli Orientali antichi i sudditi del re e il suo paese sono sua proprietà, rientrano dunque nel concetto di famiglia. La famiglia del re comprende in senso largo anche tutto il suo paese, assieme a tutti i suoi sudditi e i loro averi. Gli stati antichi erano signorie. Non è da meravigliarsi quindi che le pene colpiscano anche il paese. Siccome le formole usate dai trattati sono alquanto uniformi, citeremo per esteso soltanto una o due per ciascuna trattato, limitandoci invece soltanto ad indicare negli altri casi le persone e gli oggetti menzionati, nominati dai testi accanto al colpevole principale <sup>37</sup>).

*Suppiluliumaš e Mattiwaza. Rov. 60—61* <sup>38</sup>): «..... te, Mattiwaza, e voi, uomini di Hurri, assieme al vostro paese, assieme alle vostre mogli e assieme a tutto ciò che avete, gli dèi, i signori del giuramento, vi distruggano.....? I contraenti e giuranti da parte di Hurri sono il re e gli uomini di Hurri <sup>39</sup>).

Rov. 62—63: «Anche tu, Mattiwaza, assieme all'altra moglie che tu prendessi, e voi, uomini di Hurri, assieme alle vostre mogli, ai vostri figli e assieme al vostro paese, non abbiano nessun seme.....?».

Rov. 64—66. Mattiwaza e il suo paese, il suo seme e il seme dell'altra moglie che prendesse saranno i colpiti.

Rov. 71—72. Mattiwaza, sua moglie, i suoi figli, i figli dei suoi figli; gli uomini di Hurri, le loro mogli, i loro figli, il loro paese. In questo caso si tratta però di un augurio di felicità e bene. Come esiste la corresponsabilità della famiglia nella punizione e nel male, così esiste la corresponsabilità, per così dire, della famiglia nel bene e nella felicità. Gli dèi castigano gli uomini fedifraghi, ma premiano i fedeli <sup>40</sup>). La famiglia è solidale tanto nella punizione quanto nella premiazione. Gli Hittiti erano conseguenti nelle loro idee.

37) I Korošec, *Staatsverträge*, 104, n. 1, adduce passi di due testi che hanno per argomento diritto feudale. Questi passi sembrano in realtà riferirsi alla responsabilità familiare, quantunque non in modo troppo chiaro. In vista di quest'ultima circostanza e del fatto che siamo ancora molto male informati sul diritto feudale hittita prescindendo per ora da qualsiasi discussione del loro contenuto, tanto più che non sembrano dirci nulla di veramente nuovo. Pare che nel caso che un vassallo si rendesse colpevole di una grave colpa perdesse il feudo, e che questo fosse conferito a un altro e che quindi non fosse conservato alla famiglia del primo, ciò che implicava una pena per la famiglia, quantunque innocente, e così si avrebbe un caso di corresponsabilità familiare. Ma poteva il feudo rimanere nella famiglia del colpevole anche quando essa non contava nessuna persona capace di tenere un feudo? Questi e parecchi altri problemi sollevati dai due passi ci consigliano di soprassedere per ora al loro esame.

38) E. F. Weidner, *Politische Dokumente aus Kleinasien*, I, Leipzig 1923, 32.

39) *L. c.*, 32—34.

40) Cfr. Korošec, *Staatsverträge*, 97 e n. 6.

Mattiwaza e Šuppiluliumaš. Rov. 26—27<sup>41</sup>). Mattiwaza e gli uomini di Hurri, il paese, le mogli, i figli e tutto ciò che hanno.

Rov. 28—29<sup>42</sup>). Mattiwaza, la moglie che prendesse; gli uomini di Hurri e le loro mogli.

Rov. 45—46<sup>43</sup>). Mattiwaza, l'altra moglie; gli uomini di Hurri, le loro mogli, i loro figli, il loro paese; Mattiwaza, l'altra moglie che prendesse; gli uomini di Hurri, i loro paesi, le loro mogli, i loro figli.

Rov. 50—51. Mattiwaza, l'altra moglie che prendesse; gli uomini di Hurri, i loro paesi, le loro mogli, i loro figli.

Šuppiluliumaš e Tette. Rov. 50—52<sup>44</sup>): «Tette assieme alla sua testa, *ṛšišu*<sup>45</sup>), alle sue mogli, ai suoi figli, ai figli dei suoi figli, alla sua casa, alla sua città, al suo paese e assieme a tutto ciò che hanno, essi (giuramenti) distruggano?».

Rov. 55—57: «Tette ... assieme alla sua testa, alle sue mogli, ai suoi figli, ai figli dei suoi figli, al suo bestiame, alla sua casa, alla sua città, al suo paese e a tutto ciò che ha lo proteggano?».

Šuppiluliumaš e Aziru. 14—16<sup>46</sup>): «Aziru assieme al suo capo, le mogli, i figli, i figli dei figli, la casa, la città, il paese, tutto ciò che ha?».

18—20. Quasi identico al precedente. Si fa menzione però anche del bestiame.

Šuppiluliumaš e Huqqanāš. IV, 32—33<sup>47</sup>): Huqqanāš, le sue mogli, i suoi figli, la sua casa, il suo paese.

IV, 52—56<sup>48</sup>): anche le mogli, i figli, i fratelli, le sorelle, le famiglie, le case, la vigna, le terre incolte, i bovi, le pecore, tutto ciò che hanno.

Muršiliš II e Tubbi-Tešup di Amurru. IV, 24—26<sup>49</sup>): «Questi giuramenti distruggano Tubbi-Tešup assieme al suo capo, a sua moglie, a suo figlio, al figlio di suo figlio, alla sua casa, alla sua città, al suo paese e assieme a tutto ciò che ha?».

IV, 29—32. Benedizione quasi identica, per la quale vige la stessa responsabilità familiare. Vi si fa menzione pure degli schiavi di Tubbi-Tešup.

Muršiliš II e Manapa-Dattaš. Rov. IV, 35—39<sup>50</sup>): «Te questi giuramenti

41) Weidner, *Dokumente*, 50.

42) Weidner, *Dokumente*, 50—52.

43) Weidner, *Dokumente*, 54.

44) Weidner, *Dokumente*, 68.

45) La frase non è del tutto a posto. La parola *qadu* andrebbe spostata davanti ad *aššatešu*, «le sue mogli?».

46) Weidner, *Dokumente*, 74.

47) J. Friedrich, *Staatsverträge des Hatti-Reiches in hethitischer Sprache*, II, Leipzig 1930, 132.

48) Friedrich, *Staatsverträge*, II, 134—136.

49) Friedrich, *Staatsverträge*, I, 24.

50) Friedrich, *Staatsverträge*, II, 18.

assieme al tuo capo, alle tue mogli, ai tuoi figli, ai figli dei tuoi figli, alla tua casa, al tuo paese, ai tuoi soldati, ai tuoi cavalli, ai tuoi..... e assieme a tutto ciò che hai dalla terra nera distruggano?». Si osservi che qui si nominano eziandio i soldati e i cavalli di Manapa-Dattaš.

Rov. IV, 44—46: «Questi giuramenti ti proteggano graziosamente, e i tuoi figli rimirino nella (o per la) mano del Sole buona prosperità?». Si tratta di una benedizione.

Muwatalliš e Alakšanduš di Wiluša. IV, 33—37<sup>51</sup>): «Questi giuramenti ti distruggano assieme al tuo capo, a tua moglie, ai tuoi figli, ai tuoi paesi, alle tue città, alla tua vigna, alla tua terra incolta, al tuo campo, ai tuoi bovi, alle tue pecore e assieme a tutto ciò che hai e ti distruggano il tuo seme via dalla terra nera?».

IV, 42—44. È una benedizione tenuta quasi negli identici termini.

Ho già osservato che colle infrazioni ai giuramenti prestati noi entriamo nel campo puramente religioso, in quello del peccato. Che per il peccato del padre deve espriarsi presso gli Hittiti anche il figlio è stato messo da me in luce già in altri lavori<sup>52</sup>), e perciò qui mi limiterò ad osservare che quando il peccatore è un re, la divinità oltraggiata non punisce soltanto il re e suo figlio, ma anche il suo paese, dunque tutta la sua famiglia nell'accezione più vasta di questo termine. Anche in questo campo vige, in altre parole, il principio della responsabilità familiare.

Non tutti però in Hatti accettavano senz'altro tale principio e lo riconoscevano per giusto. Qualche re lo stimò anzi riprovevole. Ho già esposto in altro mio lavoro che Muršiliš II si dimostrò contrario al principio della solidità della colpa del padre e del figlio per peccati commessi dal primo e stimò più conforme a giustizia che ciascuno portasse le conseguenze penali soltanto dei propri atti. Opposizione non meno forte al principio della corresponsabilità familiare per i membri della famiglia reale si manifesta in alcune disposizioni del *Decreto* di Telipinuš<sup>53</sup>).

L'art. XXXI dice tra l'altro<sup>54</sup>): «Chi commette del male tra fratelli e sorelle sconta col capo regale....., contro la sua casa, sua moglie, i suoi figli non si faccia nulla di male. Se però pecca un principe, sconti appunto col capo, contro la sua casa però e contro i suoi figli non si faccia nulla di male. Ciò per cui i principi di caso in caso trovano la morte non riguarda le loro case, i loro campi, le loro vigne, i loro granai, la loro servitù, i loro buoi, le loro pecore?».

51) Friedrich, *Staatsverträge*, II, 80—82.

52) *Religione*, 350—352, e *Muršiliš II e il concetto del peccato presso gli Hittiti*, *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, X (1934), 19—37.

53) Cito il *Decreto* secondo lo Sturtevant, *Chrestomathy*, 175—193.

54) Sturtevant, *Chrestomathy*, 190.

Art. XXXII, 59—60<sup>55</sup>): «Ed ora, se un principe pecca, espil soltanto col suo capo. Non infligger del male alla sua casa e a suo figlio?».

Art. L 56): «..... Chi nella cerchia della famiglia (reale) viene a conoscenza di una trasgressione religiosa, quello afferrate voi famigliari e portatelo alla porta del Palazzo. Chi però non lo porta, a quell'uomo la andrà (male). Nella sua propria casa la andrà male?».

Nei due primi articoli Telipinuš proibisce severamente la corresponsabilità familiare per omicidi, ribellioni e così via nella cerchia della famiglia reale, ciò che conferma che questo principio vigeva al suo tempo. Nel terzo articolo invece egli inculca questo principio quando qualcuno ometta di denunciare qualche trasgressione religiosa nella cerchia della stessa famiglia del re. Telipinuš non ha dunque abolito la corresponsabilità familiare in genere, ma la ha proibita soltanto nella famiglia reale per reati di sangue e ribellioni<sup>57</sup>). In altri casi la ha anzi inculcata. Sembra che i motivi che indussero il re a proibirla nel primo caso siano stati piuttosto di opportunità politica e dinastica — i continui fatti di sangue tra i principi reali e le conseguenti punizioni che colpivano ed estirpavano tutte le loro famiglie minacciavano di distruggere la dinastia — che di contenuto morale.

I numerosi passi da noi addotti più su dimostrano che Telipinuš non ebbe molto successo colla sua proibizione. Il principio della corresponsabilità familiare penale continuò ad aver vita rigogliosa presso gli Hittiti. Non c'è dubbio però che si sentiva la soverchia severità di tale principio.

#### RIASSUNTO

Il principio della corresponsabilità familiare vigeva presso gli Hittiti tanto nel diritto profano e canonico quanto in quello puramente divino. Esso si basa sul carattere di polluzione del peccato ossia della trasgressione alle leggi sia divine sia umane, polluzione che non contamina soltanto il padre di famiglia, quando pecca, ma anche tutto il suo seme e sangue ossia tutta la sua famiglia e tutto ciò che ad essa appartiene e, quando si tratti di un re, anche tutto il suo paese e tutti i suoi sudditi, poichè la famiglia con tutte le sue pertinenze costituisce uno strettissimo complesso fisico, religioso e giuridico, e sul carattere strettamente unitario della famiglia. Contro questo principio, che si riscontra dunque tanto nel diritto profano per trasgressioni alle leggi civili quanto in quello divino per peccati nell'accezione stretta del termine, qualche re ha occasionalmente, quando lo esigevano le necessità dello stato o della dinastia, sancito il principio della responsabilità singolare

55) Sturtevant, *Chrestomathy*, 190.

56) Sturtevant, *Chrestomathy*, 192.

57) Il Korošec, *Staatsverträge*, 103, parla quindi con ragione di un *ius singulare*.

o individuale. Lo stesso cambiamento si è verificato altresì nel concetto della responsabilità per il peccato, tanto più facilmente che, con grande probabilità, anche i concetti della famiglia e della polluzione avevano subito importanti modificazioni. Il concetto della responsabilità individuale non ebbe però il sopravvento. Tutti e due i principi coesisterono fino alla fine dell'Impero Hittita<sup>58</sup>).

58) Korošec, *Staatsverträge*, 105. Egli esclude nella p. 104 che il principio della corresponsabilità familiare vada attribuito agli abitanti prehititi del paese, mentre quello della responsabilità individuale andrebbe ricondotto piuttosto agli Hittiti di lingua indoeuropea. Sono anche io d'avviso che, per ora almeno, sia impossibile distribuire, per così dire, i due principi ora riferiti tra le due schiatte principali dell'Impero Hittita. E poi la realtà è sempre complessa e non ammette le nette distinzioni.